



COMUNITÀ DI PRIMIERO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTO DEL PRESIDENTE N. 50 DI DATA 27/04/2023

OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Approvazione tariffa rifiuti (TARI) per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventitrè**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **8.15** nella sede istituzionale dell'Ente, il Presidente della Comunità di Primiero, Roberto Pradel, con l'assistenza del Segretario, Samuel Serafini, **EMANA** il provvedimento in oggetto.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la disciplina normativa in materia di rifiuti è dettata dalla Legge n. 147, del 27 dicembre 2013 ed in particolare dall'art. 1 comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC); la stessa è suddivisa in tre componenti; le prime due, una di tipo patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU) ed una riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), non sono più applicate a livello provinciale perché sostituite dall'IM.I.S. (Imposta immobiliare semplice), introdotta dalla L.P. 14/2014; la terza è riferita ai servizi ed è costituita dalla tassa/tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- l'ambito normativo nazionale che disciplina dal 1° gennaio 2020 lo scenario relativo al sistema tariffario collegato al servizio rifiuti, è modificato ed innovato nei termini come sotto indicati;
- la Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), ha affidato all'Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti, ed il comma 527, art. 1, della medesima norma, ha affidato all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe;
- in Provincia di Trento è stato disposto il rinvio dinamico alla normativa statale nel caso di mancata adozione entro il 31.12.2019 di un nuovo modello tariffario; la provincia non avendo adottato alcun provvedimento nei termini anzidetti non ha più la competenza diretta in materia di tariffazione dei rifiuti;
- ARERA con deliberazione n.443/2019, adottata il 31.10.2019 ha approvato i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti, illustrando nelle premesse il "percorso" intrapreso per la determinazione di tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti e delineando le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe con applicazione per il biennio 2020/21;
- con successiva determina n. 2/2021 – DRIF del 4 novembre 2021 ARERA ha approvato degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei

rifiuti approvata il 3 agosto 2021 con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- che ai sensi dell'articolo 3 comma 5quiquies del D.L. n. 228/2021, come convertito dalla L. n. 15/2022 (in G.U. 28 febbraio 2022), a partire dal 2022 il termine per l'adozione dei provvedimenti in materia di TA.RI. o TA.RI.P. è fissato al 30 aprile di ciascun esercizio;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20.04.2017 sono stati adottati i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico finalizzati ad attuare un modello tariffario legato al servizio reso e alla copertura di tutti i costi integrali relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati; il decreto è stato emanato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1, comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668); le disposizioni citate si affiancano a quanto già previsto dalla L.n.147/2013 e dal D.P.R. n.158/1999;
- le nuove disposizioni di ARERA confermano l'applicabilità dei modelli tariffari disciplinati dalla Legge 147/2013 istitutiva della IUC - componente TARI e del D.P.R. 158/1999 (Decreto Ronchi) e questa conferma garantisce la stabilità dell'impianto normativo regolamentare approvato dai Comuni e dalla Comunità e che dovrà essere formalmente riadottato in un nuovo testo, adeguato in primo luogo alle metodologie di calcolo indicate da ARERA nel MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti) ed in secondo luogo a quanto disposto della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 738 che ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC fatta eccezione per la disciplina relativa alla tassa/tariffa rifiuti;
- le succitate nuove disposizioni di ARERA confermano quindi l'applicabilità dei modelli tariffari disciplinati dalla Legge 147/2013 istitutiva della IUC - componente TARI e del D.P.R. 158/1999 (Decreto Ronchi);
- in merito alla procedura di approvazione delle tariffe la deliberazione n.363/2021/R/rif di ARERA prevede che:
 - ✓ i gestori predispongano il piano economico finanziario 22/25, relativo alla gestione dei servizi RU e SL secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, compilato per le parti di propria competenza, e lo trasmettano all'Ente territorialmente competente;
 - ✓ il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - a) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - a) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
 - ✓ la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
 - ✓ sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - ✓ l'Autorità salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso positivo, conseguentemente l'approva;
 - ✓ fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui sopra si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Atteso che il gestore del servizio Azienda Ambiente s.r.l., con nota in atti al n.2071/prot., dd. 27.04.2022 ha presentato alla Comunità di Primiero il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 22-25, redatto secondo i nuovi criteri dell'MTR-2 di ARERA e corredato da:

- dichiarazione di veridicità redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Dalla relazione esplicativa si rileva che:

- dall'introduzione della tariffa puntuale (1° gennaio 2007) la gestione del servizio RSU è stata prestata come vi fosse un unico ambito, applicando conseguentemente tariffe omogenee su tutte le utenze. A rafforzare ulteriormente il concetto di ambito unico, con l'acquisto della società da parte dei Comuni e dell'Ente Comunità di Primiero (2012), veniva concordato il trasferimento volontario a quest'ultima della funzione inerente alla gestione del ciclo dei rifiuti dal 1° gennaio 2014;
- dall'introduzione della tariffa "puntuale" (2007) la percentuale di raccolta differenziata è aumentata significativamente, passando dal 76,15% all'86,10% del 2022;
- la produzione RU 2020 (kg/abitante * anno) è decisamente inferiore alle medie ISPRA sia a livello nazionale che relativamente al solo nord Italia pur ricomprendendo anche lo spazzamento stradale;
- analoga situazione si riscontra in merito al costo raccolta 2020 (€/abitante *anno) che al costo unitario efficiente CUF:

gli indici economici attestano come Azienda Ambiente srl goda di una situazione patrimoniale e finanziaria solida ed equilibrata e che negli ultimi anni è stata in grado di far fronte correttamente ai propri impegni senza la necessità di attingere ad indebitamento esterno se non per il fondo TFR .

Dai contenuti contabili esposti nel P.E.F., dove transitano anche le voci di costo afferenti a cinque gestioni dirette da parte dei rispettivi comuni del servizio SL, si rileva che il totale delle entrate tariffarie previste per il 2023 ammontano ad euro 1.903.516 di cui, effettivamente concesse, euro 1.868.755 composte rispettivamente da euro 672.799 per costi fissi ed euro 1.195.956 per costi variabili.

Atteso altresì che:

- con deliberazione giunta n. 89, dd. 11.04.2022 il Comune di Primiero San Martino di Castrozza in qualità di Ente gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti per quanto riguarda lo spazzamento strade ha provveduto ad approvare il piano economico finanziario e la relazione di accompagnamento al piano medesimo, trasmettendo il provvedimento alla Comunità di Primiero per la validazione unitamente alla attestazione di veridicità dei dati trasmessi;
- con deliberazione giunta n. 91, dd. 19.04.2022 il Comune di Canal San Bovo in qualità di Ente gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti per quanto riguarda lo spazzamento strade ha provveduto ad approvare il piano economico finanziario e la relazione di accompagnamento al piano medesimo, e trasmettendo il provvedimento alla Comunità di Primiero per la validazione unitamente alla attestazione di veridicità dei dati trasmessi;
- con deliberazione giunta n. 31, dd. 13.04.2022 il Comune di Imer in qualità di Ente gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti per quanto riguarda lo spazzamento strade ha provveduto ad approvare il piano economico finanziario e la relazione di accompagnamento al piano medesimo, trasmettendo il provvedimento alla Comunità di Primiero per la validazione unitamente alla attestazione di veridicità dei dati trasmessi;
- con deliberazione giunta n. 36, dd. 13.04.2022 il Comune di Mezzano in qualità di Ente gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti per quanto riguarda lo spazzamento strade ha provveduto ad approvare il piano economico finanziario e la relazione di accompagnamento al piano medesimo,

trasmettendo il provvedimento alla Comunità di Primiero per la validazione unitamente alla attestazione di veridicità dei dati trasmessi;

- con deliberazione giuntale n. 26, dd. 21.04.2022, il Comune di Sagron Mis in qualità di Ente gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti per quanto riguarda lo spazzamento strade ha provveduto ad approvare il piano economico finanziario e la relazione di accompagnamento al piano medesimo, trasmettendo il provvedimento alla Comunità di Primiero per la validazione unitamente alla attestazione di veridicità dei dati trasmessi.

Rilevato che la Comunità di Primiero, in ottemperanza alle indicazioni impartite da ARERA, ha provveduto ad effettuare le attività di validazione sui dati trasmessi dai gestori riguardo al periodo 2022-2025; per le attività citate, ha utilizzato ove possibile, le seguenti basi dati:

- a) bilancio di esercizio del gestore, chiuso al 31 dicembre 2017;
- a) bilancio di esercizio del gestore, chiuso al 31 dicembre 2018;
- a) bilancio di esercizio del gestore, chiuso al 31 dicembre 2019;
- a) bilancio di esercizio del gestore, chiuso al 31 dicembre 2020;
- a) bilancio di esercizio del gestore, chiuso al 31 dicembre 2021;
- a) libro cespiti;
- a) libro inventari;
- a) PEF relativo alle annualità 2020 e 2021.

Le attività di validazione hanno tenuto conto anche delle relazioni emesse dal Revisore Legale dei Conti in merito alla correttezza e completezza dei bilanci delle annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, così come approvati dall'Assemblea degli azionisti.

È stato verificato il rispetto delle prescrizioni contenute nel MTR (articolo 6), accertando che nelle voci di costo che compongono l'elenco dei costi riconosciuti siano state operate le seguenti rettifiche in ossequio al punto 1.1 del MTR:

- a) gli oneri per assicurazioni qualora non espressamente previste da obblighi normativi;
- a) gli accantonamenti operati in eccesso rispetto a quanto stabilito dalle norme tributarie;
- a) gli oneri per sanzioni, penali ovvero risarcimenti;
- a) i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- a) i costi pubblicitari non derivanti da obblighi posti in capo al gestore;
- a) le spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda l'inserimento della quota di crediti inesigibili, è stato verificato che il gestore abbia imputato le sole poste relative alle posizioni portate a perdita e relative agli importi insoluti per cui procedere con ulteriori azioni di recupero sarebbe risultato antieconomico rispetto al valore del credito vantato dal gestore.

Analogo controllo è stato effettuato sulle voci relative all'annualità 2017, utilizzate per il riconoscimento delle quote a conguaglio relative ai costi variabili $RC_{TV,a}$ e ai costi fissi $RC_{TF,a}$, ai sensi dell'art. 15 del MTR.

È stata verificata la corretta riclassificazione delle immobilizzazioni secondo le disposizioni dell'art. 11 del MTR, con la stratificazione in base alla categoria e all'anno di acquisto del singolo cespite e dei relativi ammortamenti (art. 13 del MTR).

Vista la dichiarazione di validazione del Commissario della Comunità di Primiero, acquisita in atti al n. 2077/Prot. dd. 28.04.2022.

Ricordato che in data 23 maggio 2022, registrata con numero progressivo 2022 – 51944, la documentazione è stata inviata ad ARERA per la relativa approvazione.

Verificato che il PEF d'ambito 2022-2025, evidenzia per l'anno 2023 un totale di euro 1.903.516 superiore al limite annuale alla crescita delle tariffe per euro 34.761, come da documentazione in atti prodotta da Azienda Ambiente s.r.l., acquisita al n.2071/Prot., dd. 27.04.2022.

Preso atto che:

- la somma ammessa a tariffa per l'anno in corso ammonta ad euro 1.868.755 composte da euro 672.799 per costi fissi, ed euro 1.195.956 per costi variabili.;
- nel verbale di approvazione del bilancio al 31.12.2022 da parte dell'Assemblea dei Soci della Società Azienda Ambiente s.r.l., acquisito in atti al n.2504/Prot., di data 26/04/2023, si evince che l'applicazione delle tariffe TARIP 2022 (immutate rispetto al 2018, al 2019, al 2020 ed al 2021) abbiano prodotto incassi pari ad euro 1.739.501,55, ammontare inferiore alla somma ammessa dal PEF (1.868.755).

Ritenuto opportuno, tenuto conto del perdurare delle difficoltà economiche connesse ai forti rincari di energia elettrica, idrocarburi ed in generale di tutti prodotti, di confermare le tariffe del 2022 anche per il 2023 nonostante le entrate siano inferiori ai costi come calcolati secondo il metodo MTR-2 come sopra specificato.

Precisato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con circolare 2/DF del 22 novembre 2019 che, a seguito dell'emanazione dell'art. 15-bis del decreto legge n.34 del 2019, la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it è ora condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi alla TARI. In precedenza, tale pubblicazione aveva esclusivamente valenza informativa.

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ed in particolare l'art. 1, commi da 639 e seguenti come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, che prevede, a decorrere dall'anno 2014, l'istituzione della I.U.C. componente tariffa rifiuti.

Visto l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola, nonché i commi da 641 a 667 del medesimo articolo che disciplinano la I.U.C. - Componente TARI – applicabili in quanto compatibili anche alla tariffa corrispettiva.

Vista la Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) che ha affidato all'Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti, ed in particolare il comma 527, art. 1, della medesima norma, che ha affidato all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe.

Vista la delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 che Approva il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e la determina 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 con la quale ARERA ha provveduto all'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Viste tutte le ulteriori norme già citate in premessa.

Vista la convenzione n.12/Rep., dd. 23 settembre 2013, mediante cui i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua disponevano il trasferimento volontario

alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni, da esercitare in forma associata e coordinata a cura della Comunità di Primiero a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Dato atto che la convenzione stabilisce all'art.2 che i Comuni trasferiscono alla Comunità la titolarità del servizio pubblico di raccolta rifiuti e di tutte le funzioni compiti e attività in materia così come previsto dagli artt. 19 e 20 dello Statuto della Comunità medesima divenendo pertanto titolare di tutte le funzioni amministrative di governo comprese quelle relative alla gestione delle politiche programmatiche, tasse e tariffe relative.

Visto il “Regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti” approvato con deliberazione assembleare n. 3, di data 03.03.2014 modificato con Atto del Commissario straordinario n. 38 del 28 aprile 2021.

Dato atto che con apposito disciplinare di servizio è stato disposto da parte dei Comuni del territorio l'affidamento ad Azienda Ambiente s.r.l. del servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresa la riscossione della tariffa, e che a decorrere dal 1° gennaio 2014 la Comunità è subentrata formalmente nell'affido, giusta convenzione n.12/rep., dd. 23 settembre 2013 e deliberazione assembleare di presa d'atto n.2, di data 03.03.2014.

Visto il contratto di servizio unitario stipulato con Azienda Ambiente srl, applicabile a tutti i Comuni della Comunità di Primiero e fatto proprio dalla Comunità, formalmente approvato con deliberazione assembleare nr. 41/2011.

Accertato che, in esecuzione al principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ovvero nel momento in cui le stesse diventano esigibili.

Visti:

- la Legge Provinciale 06.07.2022, n. 7: Riforma delle Comunità: modificazioni della legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n.3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3, del 25.01.2018; (da citare nel caso in cui l'atto abbia risolto finanziario/contabile)
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 36, del 21.12. 2016 e di questi in particolare il Capo II – Controlli di regolarità amministrativa e contabile.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci nr. 16 di data 20.12.2022, con cui è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2023 – 2025, il bilancio di previsione 2023 – 2025, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011.

Visto l'Atto del Presidente n. 38, dd. 23.12.2022, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG) della Comunità di Primiero relativamente al triennio 2023- 2025.

Visto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025 approvato con proprio Atto n.44, dd. 18.04.2023 e di esso in particolare la sottosezione "performance".

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 10 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato la Legge Regionale 03.05.2018, n. 2, allegato e parte integrante al presente provvedimento.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato la Legge Regionale 03.05.2018, n.2, allegato e parte integrante al presente provvedimento.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi degli artt. 17 e 17 bis della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.,

DISPONE

1. di recepire, per le motivazioni in premessa esposte, le risultanze del Piano economico finanziario (PEF), della Relazione di accompagnamento al PEF e della dichiarazione di veridicità per il periodo 2022-2025 presentato da Azienda Ambiente s.r.l. con prot. n. 2071, dd. 27.04.2022;
2. di recepire per le motivazioni in premessa esposte, le risultanze del Piano economico finanziario (PEF), della Relazione di accompagnamento al PEF e della dichiarazione di veridicità per periodo 2022-25, quale documento unico unitamente alla deliberazione giuntale di approvazione, presentati dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza con nota prot. n. 1996, dd. 22.04.2022 e adottato con deliberazione giuntale n. 89/2022;
3. di recepire per le motivazioni in premessa esposte, le risultanze del Piano economico finanziario (PEF), della Relazione di accompagnamento al PEF e della dichiarazione di veridicità per periodo 2022-25, quale documento unico unitamente alla deliberazione giuntale di approvazione, presentati dal Comune di Canal San Bovo con nota prot. n. 1982, dd. 20.04.2022 e adottato con deliberazione giuntale n. 91/2022;
4. di recepire per le motivazioni in premessa esposte, le risultanze del Piano economico finanziario (PEF), della Relazione di accompagnamento al PEF e della dichiarazione di veridicità per periodo 2022-25, quale documento unico unitamente alla deliberazione giuntale di approvazione, presentati dal Comune di Imer con nota prot. n. 1962, dd. 19.04.2022 e adottato con deliberazione giuntale n. 31/2022;
5. di recepire per le motivazioni in premessa esposte, le risultanze del Piano economico finanziario (PEF), della Relazione di accompagnamento al PEF e della dichiarazione di veridicità per periodo 2022-25, quale documento unico unitamente alla deliberazione giuntale di approvazione, presentati dal Comune di Mezzano con nota prot. n. 1920, dd. 14.04.2022 e adottato con deliberazione giuntale n. 36/2022;
6. di recepire per le motivazioni in premessa esposte, le risultanze del Piano economico finanziario (PEF),

della Relazione di accompagnamento al PEF e della dichiarazione di veridicità per periodo 2022-25, quale documento unico unitamente alla deliberazione giuntale di approvazione, presentati dal Comune di Sagron Mis con nota prot. n. 2070, dd. 27.04.2022 e adottato con deliberazione giuntale n. 26/2022;

7. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il PEF d'ambito formato da schema PEF e relativa relazione che evidenziano un totale per l'anno 2023 di euro 1.903.516 superiore al limite annuale alla crescita delle tariffe per euro 34.761; si rileva che la somma ammessa a tariffa per l'anno in corso ammonta euro 1.868.755 composte da euro 672.799 per costi fissi ed euro 1.195.956 per costi variabili ad euro come da documentazione in atti prodotta da Azienda Ambiente, acquisita in atti al n.2504/Prot., di data 26/04/2023;
8. di dare atto che in base ai piani finanziari riepilogativi suddetti le tariffe per il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati e di nettezza urbana rimangono invariate rispetto agli anni precedenti non subendo alcun aumento;
9. di approvare, sulla base del PEF presentato da Azienda Ambiente s.r.l. e dai Comuni del territorio, le tariffe, per l'anno 2023, inerenti il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e quelli di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico per nelle seguenti misure:

TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

N° COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA euro	QUOTA VARIABILE euro/lt
1	23,26	0,07576
2	41,88	0,07576
3	53,51	0,07576
4	69,79	0,07576
5	83,75	0,07576
6	95,39	0,07576
Seconde case	69,79	0,07576

TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	QUOTA FISSA A euro /mq	QUOTA VARIABILE euro/lt
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,602	0,07576
2	Cinematografi e teatri	0,446	0,07576
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,623	0,07576
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,830	0,07576
5	Stabilimenti balneari	0,654	0,07576

Cat.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	QUOTA FISSA A euro /mq	QUOTA VARIABILE euro/lt
6	Esposizioni, autosaloni	0,467	0,07576
7	Alberghi con ristorante	1,639	0,07576
8	Alberghi senza ristorante	1,110	0,07576
1	Case di cura e riposo	1,038	0,07576
2	Ospedali	1,110	0,07576
3	Uffici, agenzie	1,235	0,07576
4	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,633	0,07576
5	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,297	0,07576
6	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,774	0,07576
7	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,861	0,07576
8	Banchi di mercato beni durevoli	1,847	0,07576
9	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,131	0,07576
10	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,017	0,07576
11	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,131	0,07576
12	Attività industriali con capannoni di produzione	0,892	0,07576
13	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,069	0,07576
14	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,951	0,07576
15	Mense, birrerie, amburgherie	6,951	0,07576
16	Bar, caffè, pasticceria	5,904	0,07576
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,801	0,07576
18	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,708	0,07576
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,334	0,07576
20	Ipermercati di generi misti	2,843	0,07576
21	Banchi di mercato genere alimentari	7,180	0,07576
22	Discoteche, night club	1,795	0,07576
23	Rifugi alpini	1,172	0,07576

10. di determinare, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del "Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti", in 150 il numero minimo annuo di litri di rifiuto indifferenziato per persona da addebitare a ciascuna utenza domestica;
11. di determinare, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del "Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti", in n.ro 12 svuotamenti del contenitore di volumetria massima assegnato, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza non domestica; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque computato la capacità di conferimento attraverso la chiave elettronica (15 litri);

12. di determinare, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento succitato, nella misura di 0,15 euro/litro, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato;
13. di determinare, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento succitato, in 20 litri il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza;
14. di stabilire, ai sensi dell'art. 9 lett. f) del Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, l'importo di Euro 10,00 per la pulizia dei contenitori riconsegnati, nel caso non direttamente effettuata dall'utente;
15. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad I.V.A. nella misura vigente;
16. di dare atto che si dà applicazione integrale al metodo normalizzato secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n° 158/1999;
17. di confermare quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 19 del Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, anche in merito al recupero di quanto dovuto entro 5 anni per le utenze esistenti e non comunicate al gestore del servizio;
18. di dare evidenza che le decisioni assunte con il presente provvedimento non producono effetto sul bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2023, trattandosi di servizio totalmente in capo alla società in house Azienda Ambiente srl;
19. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni del territorio e ad Azienda Ambiente S.r.l. quest'ultimo quale ente gestore del servizio, che curerà l'applicazione e la riscossione del corrispettivo tariffario per l'anno 2023, precisando che fino all'approvazione di ARERA, i valori determinati nel presente provvedimento possono essere applicati quali prezzi massimi;
20. di procedere ai sensi dell'art. 15-bis del decreto legge n. 34 del 2019 nonché di quanto indicato al punto 5.3.1 della Circolare M.E.F. N. 2/DF del 22/11/2019, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it, in quanto tale atto è ora condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali e della Comunità relativi alla TARI;
21. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

-

Allegati parte integrante:

- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.
- Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria.

Il Segretario
Samuel Serafini



Il Presidente
Roberto Pradel

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi della Comunità di Primiero.

Al presente atto è unito:

- certificato di pubblicazione